



- *intimate* -

avverso la sentenza n. 4429/2012 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 28/05/2014 dal Consigliere  
Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato M. [REDACTED]  
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

## Svolgimento del processo

Con sentenza n. 10/2011, il Tribunale di Tivoli dichiarava il fallimento di Antonio F. [REDACTED] assumendo: che il termine della domanda di cancellazione dell'impresa era da stabilirsi alla data del 3.8.10 e non poteva avere effetto retroattivo al 30.01-2009; che l'impresa artigiana era ora equiparabile al piccolo imprenditore, anch'esso fallibile; che il debitore in base alla documentazione versata in atti aveva provato la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere A e B articolo 1 l.f., ma non aveva provato la sussistenza del requisito di cui alla lettera C) del medesimo articolo (debiti complessivi anche non scaduti superiori a euro 500.000,00).

Avverso la detta sentenza Antonio [REDACTED] proponeva reclamo davanti alla Corte d'Appello di Roma, assumendo: a) che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'impresa individuale era cessata il 03.08.2010, quando invece esso reclamante aveva presentato istanza di cancellazione all'INAIL già in data 09.03.2009, cessando formalmente l'attività il 31.03.2009, circostanza comprovata sia dalla domanda di cancellazione presentata all'INAIL, sia dalla dichiarazione dei redditi anno 2009



pari a euro zero ; b) che il Tribunale di Tivoli, pur ritenendo sussistenti i requisiti di cui alle lettere A) B) articolo 1 L.F., aveva affermato che l'Impresa ██████ non avrebbe raggiunto la prova sulla sussistenza del requisito di cui all' articolo 1,lett. C) L.F., in quanto *“dalle dichiarazioni dei redditi risulta solo il totale dell'attivo patrimoniale ed i ricavi lordi, ambedue inferiori — in tutti e tre gli esercizi — ai limiti stabiliti dall'articolo 1, ma non risultavano i debiti”*.

Si costituiva in giudizio la curatela fallimentare chiedendo il rigetto del reclamo.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza 4429/12, rigettava il reclamo.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il ██████ sulla base di due motivi, illustrati con memoria, cui non resiste il fallimento.

#### Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso , il ricorrente censura, rispettivamente sotto il profilo della violazione dell'art. 1 l.f. e del vizio di motivazione, la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto non

provata la sussistenza del requisito di cui all'art 1 lett. c l.f. in quanto i bilanci per gli anni 2007 e 2008 e la dichiarazione dei redditi dell'anno 2009 recavano un importo dei debiti notevolmente inferiore a quello accertato dal fallimento pari a euro 470.000.

Deduce inoltre il ricorrente che, ai sensi dell'art 2414 c.c., le scritture contabili obbligatorie rappresentano la base probatoria indispensabile per l'accertamento dei requisiti di non fallibilità di cui all'art 1 l.f ; che da tale documentazione presentata in giudizio, il giudice di merito aveva del resto accertato la sussistenza dei requisiti di cui all'art 1 lettere b) e c) ; che non si era tenuto conto, quanto all'anno 2009, che esso ricorrente non era tenuto al deposito di bilanci in quanto rientrante nel regime di contabilità semplificata.

I motivi ,tra loro connessi, possono esaminarsi congiuntamente .

Va rammentato che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, ai fini della prova da parte dell'imprenditore della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, per cui, ove non



considerati attendibili dal giudice l'imprenditore rimane onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.(Cass 11007/12).

Ciò posto ,va peraltro affermato che la pronuncia di inattendibilità dei bilanci deve essere adeguatamente motivata.

Nel caso di specie non sembra che ciò sia avvenuto. La motivazione della sentenza sul punto appare invero carente.

Premesso che è pacifica la sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art 1 lett a) e b),affermati dal tribunale di Tivoli e non oggetto di impugnazione, la Corte d'appello ha accertato che in sede di verifica del passivo l'indebitamento era inferiore alla soglia dei 500 mila euro. Tale dato di per sé si rivela a sostegno della tesi del ricorrente posto che trattasi di un accertamento proveniente dallo stesso fallimento .

Se il passivo accertato fosse stato superiore alla soglia dianzi indicata poteva al contrario farsi ricorso ad una presunzione di inattendibilità dei bilanci.

L'argomento in questione di scarsa solidità logica addotto dalla Corte d'appello risulta inoltre essere l'unico.

Il giudice di merito non ha fatto alcun esame delle risultanze dei



bilanci e delle scritture contabili, pur prodotte in atti, per desumere dai loro contenuti e dalle modalità di tenuta la loro scarsa attendibilità .

Nessun riferimento è stato fatto alla dichiarazione dei redditi del 2010 , che per l'anno 2009 recava un reddito zero, per valutarne l'attendibilità e l'incidenza sulla situazione debitoria né alla dedotta adozione della contabilità semplificata da parte della società.

Tutto ciò rende la motivazione fornita dalla sentenza del tutto carente in quanto non ha tenuto conto e non ha valutato elementi che si sarebbero potuti rilevare decisivi ai fini ai fini del giudizio

I motivi vanno pertanto accolti nei limiti di cui in motivazione .

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma , che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM


Accoglie i motivi del ricorso nei termini di cui in motivazione ,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra




sezione della Corte d'appello di Roma

Roma 28.5.14

Il Presidente



Il Cons.est.



Depositato in Cancelleria

il 30 GIU 2014

IL CANCELLIERE  
Alfonso Madafferi

